

## Caos tirocini

di Michele Tiraboschi

In attesa della attuazione da parte delle Regioni delle linee-guida approvate lo scorso 24 gennaio, la materia dei tirocini rimane regolata dalle attuali normative regionali e, in via residuale, dall'articolo 18 della legge n. 196/1997, la c.d. legge Treu. Il chiarimento, utile per orientarsi nel vuoto normativo causato dalla sentenza n. 287/2012 della Corte Costituzionale, non è ufficiale. Lo si trova, *en passant*, sul portale clic lavoro del Ministero con cui si rendono note le linee-guida definitive approvate in conferenza permanente dopo il recepimento degli emendamenti avanzati da Regioni e province autonome sul testo inizialmente presentato dal Governo.

L'importanza del chiarimento è fuori discussione anche solo se si considera la circostanza che ben tredici Regioni non dispongono, allo stato, di una normativa organica e autosufficiente in materia (si veda la mappa pubblicata in [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it)). Esso, tuttavia, avrebbe dovuto opportunamente essere contenuto nel testo dell'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome. Per evitare ogni incertezza e dubbio interpretativo le linee-guida avrebbero, in effetti, dovuto occuparsi anche della delicata – e neppure scontata – transizione dal vecchio al nuovo regime posto che le stesse linee-guida non hanno alcuna forza vincolante in assenza di un atto formale di recepimento a livello regionale. Sul punto, invece, le linee-guida tacciono se non in un passaggio rilevante, ma nel complesso marginale, relativo ai soggetti abilitati alla attivazione dei tirocini, rispetto ai quali si richiama genericamente, in attesa delle norme regionali, la “normativa vigente”.

Vero è, in ogni caso, che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge n. 138/2011 che non si limitava a stabilire i livelli essenziali di prestazioni in materia peraltro ora sostanzialmente ribaditi dalle stesse linee-guida. Il comma 2 dell'articolo 11 chiariva infatti espressamente quanto oggi afferma incidentalmente il Ministero del lavoro e cioè che, in assenza di leggi o normative regionali, continua a trovare applicazione l'articolo 18 della legge n. 196/1997 e il relativo decreto attuativo del 1998. Nel riconoscere la competenza esclusiva delle Regioni, la Corte esclude, pertanto, qualsivoglia normativa di livello nazionale nella regolazione dei tirocini.

Il Ministero del lavoro, in una nota non ufficiale e solo per inciso, dà ora una indicazione indubbiamente di buon senso a operatori, imprese e uffici *placement* di scuole e università. Senza una preventiva ratifica in conferenza permanente la soluzione, per quanto ragionevole, solleva tuttavia non pochi dubbi interpretativi rappresentando una indebita ingerenza del livello centrale su materia inequivocabilmente di competenza regionale.

È altresì vero che non poco pesa, su tutta questa materia così come su quella dell'apprendistato specie di primo e terzo livello, l'inerzia delle Regioni che ha ingenerato, in un numero rilevante di casi, una paralisi degli strumenti di inserimento occupazionale dei giovani (-9,3% nel 2012, dati Unioncamere) e una crescente diffidenza da parte delle imprese prive ora di punti di riferimento normativo certi in una materia su cui pure, anche in questa campagna elettorale, non mancano un eccesso di enfasi e promesse da parte di chi suggerisce soluzioni miracolose per contrastare la disoccupazione e l'inattività giovanile.

**Michele Tiraboschi**  
 @Michele\_ADAPT

\* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 9 febbraio 2013, con il titolo *In attesa delle regioni tirocini con vecchie regole*.